SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 285

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

89A5600

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1989, n. 387.

Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova di idoneità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di presentazione delle domande di inquadramento, nonché le modalità ed i contenuti della prova di idoneità di cui al comma 1 che dovranno corrispondere a quelli previsti per l'accesso in via ordinaria ai rispettivi profili professionali.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 870 milioni in ragione d'anno, si provvede per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, quanto a lire 800 milioni, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 70 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1017 del predetto stato di previsione per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: «8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1601):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 13 febbraio 1989.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 28 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione l'8 marzo 1989 e approvato il 6 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3823):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 27 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla XI commissione il 19 ottobre 1989 e approvato il 16 novembre 1989.

89G0463

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1985;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 30,114 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1986, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	1.345
Bolzano	1.525
Valle d'Aosta	442
Piemonte	6.013
Lombardia	5.569
Emilia-Romagna	5.931
Toscana	4.656
Marche	2.783
Umbria	1.850
Totale	30.114

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 30,114 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989, in conto residui 1986.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 168

89A5549

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1985;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 30,114 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	1.345
Bolzano	1.525
Valle d'Aosta	442
Piemonte	6.013
Lombardia	5.569
Emilia-Romagna	5.931
Toscana	4.656
Marche	2.783
Umbria	1.850
Totale	30.114

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 30,114 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989, in conto residui 1987.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 169

89A5550

DECRETO 9 settembre 1989

Impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo,

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1985;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 30,114 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1988, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	1.345
Bolzano	1.525
Valle d'Aosta	442
Piemonte	6.013
Lombardia	5.569
Emilia-Romagna	5.931
Toscana	4.656
Marche	2.783
Umbria	1.850
Totale	30.114

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 30,114 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 170

89A5551

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, è impegnata, a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Valle d'Aosta	135.422
Piemonte	585.358
Toscana	408.103
Umbria	192.606
Emilia-Romagna	428.573
Totale	2.008.037

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 2,008.037 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1986.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 171

89A5552

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 3.131 652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, è impegnata, a titolo di annualità 1987 dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Valle d'Aosta	135.422
Piemonte	585.358
Toscana	408.103
Umbria	192.606
Emilia-Romagna	428.573
Totale ...	2.008.037

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 2,008.037 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1987.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 172

89A5553

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Atteso, altresì, che le annualità o le parziali annualità non impegnate costituiranno economie di bilancio;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità a favore delle sole regioni che al momento risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, è impegnata, a titolo di annualità 1988 dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Valle d'Aosta	135.422
Piemonte	585.358
Toscana	408.103
Umbria	192.606
Emilia-Romagna	428.573
Totale . . .	2.008.037

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 2,008.037 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1988.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 173

89A5554

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 22,360 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1986 del limite d'impegno 1977, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto di dover impegnare, per il momento, le sole annualità spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 22.360 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1986 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Lombardia	2.025
Valle d'Aosta	100
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Molise	565
Campania	2.100
Basilicata	1.110
Veneto	1.505
Abruzzo	1.275
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale . . .	22.360

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 22,360 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1986.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 174

89A5555

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 22,360 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1987 del limite d'impegno 1977, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto di dover impegnare, per il momento, le sole annualità spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 22,360 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1987 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Lombardia	2.025
Valle d'Aosta	100
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Molise	565
Campania	2.100
Basilicata	1.110
Veneto	1.505
Abruzzo	1.275
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale . . .	22.360

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 22,360 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1987.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 176

89A5556

DECRETO 9 settembre 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 22,360 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1988 del limite d'impegno 1977, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto di dover impegnare, per il momento, le sole annualità spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 22,360 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1988 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte.	1.855
Lombardia.	2.025
Valle d'Aosta	100
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Molise	565
Campania	2.100
Basilicata	1.110
Veneto	1.505
Abruzzo	1.275
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	22.360

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 22.360 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1988.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 175

89A5557

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1989.

Sospensione della condizione di esclusione dai benefici in materia contributiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338;

Considerato che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno stipulato accordi collettivi provinciali diretti ad attuare, per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali;

Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano. nazionale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sospensione della condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del citato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;

Considerato che la sospensione della suddetta condizione non comporta maggiori oneri rispetto alla spesa prevista, per la fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, negli articoli 6 e 7 del richiamato decreto-legge n. 338/1989;

Decreta:

1. La condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, è sospesa per le imprese operanti da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno recepito o recepiscono, mediante accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quindici giorni dalla stipula medesima, gli accordi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali anzidette, depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

2. La sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di recepimento dell'accordo provinciale fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

89A5601

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 novembre 1989.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 15 maggio 1902, n. 2771, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1902, registro n. 3, foglio n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1902, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Teramo;

Visto il regio decreto 24 marzo 1912, n. 1811, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1912, registro n. 12, foglio n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 28 maggio 1912, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della succitata provincia;

Visto il regio decreto 24 aprile 1924, n. 7576, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1924, registro n. 7, foglio n. 2526, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1924, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo - Sezione operativa di Pescara, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 23 dicembre 1970, n. 51 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1971) non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, designato per la provincia di Teramo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 novembre 1989

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
72-*ter*	Sottocorrente del fiume Vomano	Adriatico	Atri, Pineto, Morrodoro, Roseto Abruzzi	Zona delimitata in lunghezza dal ponte di Fontanelle al mare; a destra della s.p. Scerne - Casoli - S. Margherita - Fontanelle; a sinistra della s.s. della Val Vomano *n. 150*	
124-*bis*	Sottocorrente del fiume Tordino	Id.	Notaresco, Roseto Abruzzi, Mosciano S. Angelo, Giulianova	Zona delimitata in lunghezza: dal ponte di Notaresco al mare; 2 km a destra ed a sinistra delle rispettive sponde	
164-*bis*	Sottocorrente del fiume Vibrata	Id.	Neretò, S. Omero, Corropoli, Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro	Zona delimitata: in lunghezza dal fosso Falio al mare; m 1500 a destra ed a sinistra delle rispettive sponde	
182	Sorgente Valfumare A .	Torrente Castellano	Valle Castellana	Dallo sbocco alle origini	
182-*bis*	Sorgente Valfumare B .	Id.	Id.	Id.	
183	Fosso Grosso	Id.	Id.	Id.	
184	Fosso Bona	Id.	Id.	Id.	
185	Sorgente La Morra. . .	Id.	Id.	Id.	
186	Sorgente Ripanera 1ª. .	Id.	Campli	Id.	
186-*bis*	Sorgente Ripanera 2ª. .	Id.	Id.	Id.	
186-*ter*	Sorgente Ripanera 3ª. .	Id.	Id.	Id.	
187	Sorgente Guazzano . . .	Id.	Id.	Id.	
188	Fosso di Viscini inf. 124	Tordino	Teramo e Canzano	Id.	
189	Fosso Cantalupo	Id.	Notaresco	Id.	
190	Fossi Grasciano e Cavone inf. 124	Id.	Notaresco e Roseto Abruzzi	Per ciascuno dei due rami in cui si divide	
	Fosso Corno inf. 124 .	Id.	Roseto Abruzzi	Id.	
191 192	Fosso Fontemaggio. . .	Adriatico	Colonnella e Martinsicuro	Id.	
193	Sorgente Acqua Vulva .	Rio San Giacomo	Pietracamela		

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

89A5560

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1989.

Approvazione dei bollettini di conto corrente postale per il versamento diretto al concessionario dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor, delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce le imposte e le ritenute da corrispondere mediante versamento diretto ai concessionari del Servizio e prevede che per la riscossione di tali entrate trovino applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la facoltà, per i contribuenti, di effettuare i versamenti diretti su apposito conto corrente postale, mediante l'utilizzazione di stampati conformi a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Preso atto della necessità che i bollettini di conto corrente postale abbiano prestampato il numero di conto attribuito a ciascun concessionario;

Rilevata, altresì, la necessità che detti modelli siano disponibili anche in una versione priva del numero di conto prestampato;

Rilevata l'opportunità che le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione dei modelli siano stabilite con apposite istruzioni ministeriali;

Considerato che i concessionari devono fornire i dati relativi alle operazioni di riscossione mediante l'utilizzazione di supporti magnetici;

Viste le proposte formulate dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 2/2911 del 20 giugno 1989, incaricato, tra l'altro, dello studio di una modulistica adeguata alle innovazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e il relativo regolamento di esecuzione in materia di servizio di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento diretto al concessionario del Servizio delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e delle pene pecuniarie devono essere utilizzati bollettini di conto corrente conformi a quelli riportati negli allegati da 1 a 3 al presente decreto.

Le informazioni relative alle sanzioni, all'elencazione dei codici tributo e all'avvertenza per la compilazione dei modelli sono stabilite dall'Amministrazione finanziaria con apposite istruzioni ministeriali.

Art. 2.

I concessionari sono tenuti a predisporre bollettini recanti prestampato il numero di conto corrente a ciascuno attribuito, mentre l'Amministrazione finanziaria provvede alla fornitura di bollettini privi del numero di conto.

Art. 3.

I dati relativi alle operazioni di riscossione effettuate tramite il servizio di conti correnti postali devono pervenire al Servizio centrale della riscossione a cura dei concessionari, nei tempi e nei modi stabiliti con separato provvedimento.

Art. 4.

I bollettini di versamento approvati a norma del precedente art. 1 devono essere utilizzati in concomitanza con l'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione. Dall'attivazione di tale Servizio i conti correnti postali intestati agli esattori devono essere chiusi e non potranno essere accettati bollettini di conto corrente postale intestati agli esattori, neanche se opportunamente adattati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

ALLEGATO 1

(Dritto - *colore verde*)

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

A NZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento, restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre la normale tassa

(Rovescio - *colore verde*)

ALLEGATO 2

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento

Modul 12 F Riscos Mod 12 c/c

L. .000

LIRE (in lettere)

sul c/c n intest. S C Risc.

Concessione di

cognome e nome (dichiarante)

CODICE FISCALE D

VEDI RETRO ▶

CODICE TRIBUTO (c)	GRUPPO (c)	ANNO D'IMPOSTA (d)

IMPORTO TRIBUTO	INTERESSI	TOTALE
.000	.000	.000

data

BOLLO DELL'UFFICIO P T

DICHIARANTE — comune di domicilio fiscale — provincia — via e numero civico

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento

L. .000

LIRE (in lettere)

sul c/c n intest. S.C Risc.

Concessione di

cognome e nome (dichiarante)

CODICE FISCALE D

VEDI RETRO ▶

CODICE TRIBUTO (c)	GRUPPO (c)	ANNO D'IMPOSTA (d)

IMPORTO TRIBUTO	INTERESSI	TOTALE
.000	.000	.000

data

BOLLO DELL'UFFICIO P T

DICHIARANTE — comune di domicilio fiscale — provincia — via e numero civico

PER IL CONTRIBUENTE

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento

Modul 12 F Riscos Mod 12 c/c

sul C/C N (a) per L. 0 0 0

intestato a Servizio Centrale della Riscossione -

LIRE (in lettere)

Concessione di

cognome e nome (dichiarante)

Codice del Centro di Servizio o Ufficio II.DD. cui è inviata la dichiarazione dei redditi (b) ▶

CODICE TRIBUTO (c) — GRUPPO (c)

ANNO D'IMPOSTA (d)

CODICE FISCALE D

CODICE FISCALE C

IMPORTO TRIBUTO 0 0 0

INTERESSI 0 0 0

TOTALE 0 0 0

data

BOLLO DELL'UFFICIO P T

MOD CH - 8 - QUATER - SCR IRPEF COD 129850

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

> <

(Dritto - colore azzurro)

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento, restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre la normale tassa.

(Rovescio - colore azzurro)

ALLEGATO 3

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento L. .000
Modul 13 F Riscos Mod 13 c/c
LIRE (in lettere)
sul c/c n. Intest.. S.C. Risc.
Concessione di
cognome e nome o ragione sociale (dichiarante) (a)
VEDI RETRO
CODICE TRIBUTO (b) | GRUPPO (d) | ANNO D'IMPOSTA (c)
CODICE FISCALE D
IMPORTO TRIBUTO .000 | INTERESSI .000 | TOTALE .000
data
BOLLO DELL'UFFICIO P T
CODICE FISCALE C
IMPORTO TRIBUTO .000 | INTERESSI .000 | TOTALE .000
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento L. .000
LIRE (in lettere)
sul c/c n. Intest.. S.C. Risc.
Concessione di
cognome e nome o ragione sociale (dichiarante) (a)
VEDI RETRO
CODICE TRIBUTO (b) | GRUPPO (d) | ANNO D'IMPOSTA (c)
CODICE FISCALE D
IMPORTO TRIBUTO .000 | INTERESSI .000 | TOTALE .000
data
BOLLO DELL'UFFICIO P T
CODICE FISCALE C
IMPORTO TRIBUTO .000 | INTERESSI .000 | TOTALE .000
PER IL CONTRIBUENTE

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento
sul C/C N per L. 0 0 0
Modul 13 F Riscos Mod 13 c/c
intestato a: Servizio Centrale della Riscossione
LIRE (in lettere)
Concessione di
cognome e nome o ragione sociale (dichiarante) (a)
CODICE FISCALE D
CODICE TRIBUTO (b)
GRUPPO (d)
ANNO D'IMPOSTA (c)
IMPORTO TRIBUTO 0 0 0
INTERESSI 0 0 0
CODICE FISCALE C
IMPORTO TRIBUTO 0 0 0
INTERESSI 0 0 0
data
BOLLO DELL'UFFICIO P T
MOD CH 8 - QUATER - SCR - ILOR COD 129855
IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

(Dritto - *colore rosso*)

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art.. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre la normale tassa.

(Rovescio - *colore rosso*)

89A5602

DECRETO 1° dicembre 1989.

Modalità per la deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, che stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta 1989, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

Visto il comma 3 dello stesso art. 29, il quale prevede che le modalità della predetta deduzione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali sopra indicate;

Decreta:

Articolo unico

Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 1989 dalle persone fisiche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di lire due milioni, dai seguenti documenti:

1) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, contenente la causale dell'erogazione liberale;

2) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Unione medesima, anche da altri soggetti incaricati dall'Unione. L'Unione stessa può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad altri enti, istituzioni, chiese, organizzazioni, comitati e ad altro organismo associativo; in questo caso la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Unione deve essere preceduta dalla indicazione della denominazione dell'ente incaricato;

3) in caso di bonifico bancario a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo della erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

I documenti attestanti i versamenti eseguiti debbono essere allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5613

DECRETO 1° dicembre 1989.

Modalità per la deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, che stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 1989, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

Visto il comma 2 dello stesso art. 21, il quale prevede che le modalità della predetta deduzione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali sopra indicate;

Decreta:

Articolo unico

Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 1989 dalle persone fisiche a favore dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di lire due milioni, dall'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'ente morale Assemblee di Dio in Italia, contenente la causale dell'erogazione liberale.

I documenti attestanti i versamenti eseguiti debbono essere allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5614

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 4 agosto 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, per la regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Abruzzo presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Abruzzo da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione del 28 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Abruzzo di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1989
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 280

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
L'Aquila:					
L'Aquila	Ampl. HTL Duca degli Abruzzi	S.I.A. S.p.a.	8.182	2.578	135,3
Ovindoli	Casale delle Rocche	Assoc. centro Elis	2.457	774	40,6
Teramo:					
Silvi Marina	HTL Club Residence Abdue	Abdue S.n.c.	18.978	5.978	313,8
Chieti:					
S. Vito Chietino	Albergo ristorante Garden	Garden S.r.l.	1.900	598	31,4
Pescara:					
Monte Silvano	Ristr. adeg. compl. Serena	Serena maj. HTL S.r.l.	4.903	1.544	81,1
		Totali	36.420	11.472	603,7

89A5582

DECRETO 4 agosto 1989.

Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere nazionale presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Riconosciuto il carattere nazionale dei progetti meritevoli di approvazione verificata la conformità dei medesimi alle finalità programmatiche dello sviluppo turistico;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto, stante il carattere nazionale dei progetti e il collegamento con le aree che ospiteranno i campionati di calcio del 1990, di dover comprendere tutte le regioni interessate;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto atresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione del 28 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere nazionale di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi successivamente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1989
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 279

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE NAZIONALE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Liguria:					
Genova	Albergo polifunzionale (escluso acquisto beni immobili)	Fortune immobiliare S.p.a.	22.531	6.309	331,2
Piemonte:					
Torino	Tau-Verde, limitatamente alla seguente opera: Tau Hotel (escluso acquisto beni immobiliari)	Consorzio intertau	10.058	2.816	147,8
Lombardia:					
Milano	Albergo del nuovo palasport	Consorzio palasport Milano	42.451	11.886	624.0
Veneto:					
Bussolengo (Verona)	HTL Concorde 5 st. c. congressi	Quaio nuovo S.r.l.	23.205	6.497	341,1
Friuli:					
Udine	Rec. area presso stadio Friuli	Comune di Udine	10.154	2.843	149,3

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Emilia-Romagna:					
Imola (Bologna)	Molino rosso progetto '90 (escluso acquisto beni immobili)	HTL Molino rosso S.r.l.	13.200	3.696	194,0
Loc. Varie (Forlì)	Rimini village, limitatamente alle seguenti opere: Rimini - strutture e servizi consortili; Rimini - HTL Milton; Cattolica - HTL Madison; Bellaria I.M. - HTL Bristol (escluso acquisto beni immobili); Rimini - HTL Admiral	Consorzio Rimini village	9.288	2.601	136,5
Rimini (Forlì)	Rimini e Rimini	Rimini e Rimini	28.000	7.840	411,6
Ravenna	Parco ricreat. a tema standiana, limitatamente alle seguenti opere: piattaforma; costruzioni	Parco Standiana S.r.l.	51.078	14.302	750,8
Toscana:					
Pisa	Sistema sviluppo cosmopolitan, limitatamente alla seguenti opere: centro congressi; golf e club house; tennis, calcio, piscina	Consorzio Tirrenia	16.560	4.637	243,4
Carrara (Massa Carrara)	Carrara Marble Hotel (escluso acquisto beni immobili)	Scaviter - Soc. Tirrena	18.712	5.239	275,1
Lazio:					
Roma	Ostello gioventù Forte Antenne, limitatamente ai costi afferenti a materiali e consumi servizi e progettazione	Comune di Roma	15.374	4.305	226,0
Tivoli (Roma)	Ins. alb. Bagni Tivoli Sirio HTL (escluso acquisto beni immobili)	Sirio Hotel S.r.l.	17.620	4.934	259,0
Campania:					
Napoli	Internagra albergo centro dir. (escluso acquisto beni immobili)	Na.Gr.A. S.p.a.	41.578	11.642	611,2
Puglia:					
Ostuni (Brindisi)	Ostuni '90, limitatamente alle seguenti opere: albergo; golf	Valtur S.p.a.	13.645	3.821	200,6
Sicilia:					
Cefalù (Palermo)	Club Mediterranee Cefalù, limitatamente alla seguente opera: fase 1	Club Mediterranee S.p.a.	22.978	6.434	337,8
Taormina (Messina)	Hotel lido Caparena	Caparena S.r.l.	11.951	3.346	175,7
Sardegna:					
Domusdemaria (Cagliari)	Chia laguna, limitatamente alla seguente opera: Chia laguna 1	Chia immobiliare S.p.a.	34.302	9.605	504,2
Italia:					
Italia	Sist. turismatico spec. STS '90	Consorzio STS/selesistemi	24.654	6.903	362,4
		Totali . . .	427.339	119.656	6.281,9

89A5583

DECRETO 4 agosto 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Calabria presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Calabria da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione del 28 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Calabria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1989
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 281

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE CALABRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Catanzaro:					
Isola Capo Rizzuto	Ampl. HTL Club Le Castella	Atam S.p.a.	9.429	2.475	130,0
Montepaone.	Ampl. HTL Villaggio Calaghena	Sogetur S.r.l.	3.550	932	48,9
Catanzaro	Ammod. adeg. normat. Hotel Agip	Agip petroli S.p.a.	6.367	1.671	87,8
Falerna	Ristr. HTL Eurolido	Impresa F.M. Lagani	6.408	1.682	88,3
Cosenza:					
Amantea.	Rilancio tur. compl. nel verde	Finturist S.r.l.	16.768	4.402	231,1
S. Giovanni in Fiore	HTL Dino's ampl. e ristr.	B. Iaquinta-P. Latini	1.992	523	27,4
San Lucido	Villaggio camping Pietralonga, limitatamente alla seguente opera: opere per immediato funzion.	V.C. Pietralonga S.r.l.	6.852	1.798	94,4
Reggio Calabria:					
Reggio Calabria	Ristrut. Grand Hotel Excelsior	Ri.Al. S.r.l.	4.000	1.050	55.1
		Totali	55.366	14.533	763,0

89A5584

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Generale partecipazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1989 con il quale la società «Fidingroup S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la nomina del commissario liquidatore nella persona del prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27;

Considerato che la S.r.l. Generale partecipazioni, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, risulta controllante indiretta della S.p.a. Fidingroup in l.c.a. in quanto possiede la stragrande maggioranza del capitale azionario della S.r.l. Velafin (proprietaria a sua volta dell'80% del capitale della S.p.a. Fidingroup in l.c.a.), ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza n. 589/1989 del tribunale civile e penale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Generale partecipazioni, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, da cui consegue l'assoggettabilità della stessa società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *b*); del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.r.l. Generale partecipazioni, con sede in Milano, viale Jenner n. 38;

Decreta:

1. La S.r.l. Generale partecipazioni, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione è preposto quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27.

3. Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Adolfo Cucinella, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

prof. Gianmario Raggetti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso l'Università di Ancona;

dott. Emilio Rossillo, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5580

DECRETO 1° dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. I.F.A. Finanziaria di partecipazione, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1989 con il quale la società «Fidingroup S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la nomina del commissario liquidatore nella persona del prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27;

Considerato che la S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, risulta posseduta per il 66% circa dalla S.r.l. Generale partecipazioni, controllante indiretta (tramite la controllata S.r.l. Velafin) della S.p.a. Fidingroup in l.c.a., ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza n. 591/1989 del tribunale civile e penale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, da cui consegue l'assoggettabilità della stessa società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *b*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38;

Decreta:

1. La S.r.l. I.F.A. - Finanziaria di partecipazione, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione è preposto quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27.

3. Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Adolfo Cucinella, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

prof. Gianmario Raggetti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso l'Università di Ancona;

dott. Emilio Rossillo, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5581

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 26 ottobre 1989.

Fondi di rotazione da costituire presso le società finanziarie per il Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, la quale all'art. 6, comma 2, lettera *g)*, stabilisce che il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno debba, tra l'altro, prevedere la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, il quale al primo comma dell'art. 9 stabilisce che l'assistenza finanziaria degli enti di promozione alle società partecipate può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società finanziarie previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 58, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate;

Considerato che il predetto art. 9 prevede, altresì, all'ultimo comma, che con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d'intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l'utilizzazione dei fondi di rotazione in parola, nonché i tassi di interesse e le modalità della relativa applicazione;

Attesa la necessità di provvedere alla emanazione della predetta disciplina;

Decreta:

Art. 1.

In conformità agli obiettivi stabiliti dal programma triennale di sviluppo e dal piano annuale di attuazione e nell'ambito delle specifiche risorse assegnate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attribuisce alle società finanziarie, indicate all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, le somme da destinare alla costituzione di appositi fondi di rotazione. Tali assegnazioni vengono effettuate valutando il volume di attività svolto da ciascuna società finanziaria nel biennio precedente, la coerenza dell'attività stessa alle finalità ed agli obiettivi sopraindicati, nonché alle esigenze settoriali prospettate dai singoli enti.

Le società finanziarie, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1987, n. 58, attuano l'assistenza finanziaria alle società partecipate per specifiche finalità riferite alle attività svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevanza, per interventi che concorrono al conseguimento delle finalità dei progetti strategici, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l'occupazione giovanile, o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata. L'assistenza finanziaria deve essere correlata per singole iniziative ad un corretto rapporto tra i mezzi propri dell'iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalità e criteri che le società debbono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei settori di competenza.

Art. 2.

Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, i criteri di impiego dei fondi di rotazione nonché le relative modalità operative formeranno oggetto di convenzioni tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e le singole società finanziarie, redatte sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.

I fondi di rotazione vengono assegnati alle società a titolo non oneroso considerate le finalità promozionali che debbono caratterizzare i relativi impieghi.

L'assistenza finanziaria, attuata con i fondi stessi, è rivolta esclusivamente alle società partecipate. Ciascuna operazione ha una durata correlata alle particolari esigenze del settore d'intervento e comunque non superiore ai quindici anni, comprensiva degli eventuali periodi di preammortamento.

I tassi di interesse da applicare alle operazioni stesse sono fissati nelle misure percentuali, di seguito indicate, rapportate al tasso di riferimento vigente, per ciascun settore economico, all'atto della stipula dell'operazione:

settore dell'industria e settore dei servizi: 40 per cento;

settore del turismo: 35 per cento;

settore dell'agricoltura: 30 per cento.

Art. 3.

Con le modalità stabilite in convenzione e secondo tempi strettamente rapportati alle effettive esigenze di somministrazione ai soggetti beneficiari dell'assistenza finanziaria, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alla erogazione dei fondi di rotazione assegnati a ciascuna società finanziaria. I rientri indicati al successivo art. 4 debbono essere versati all'Agenzia, salvo il loro reimpiego entro un mese dal loro incasso.

Art. 4.

Le società finanziarie, per le somme ad esse attribuite a titolo di fondo di rotazione, costituiscono apposita contabilità separata nella quale, oltre alle erogazioni connesse all'esercizio dell'assistenza finanziaria, sono registrati i rientri per capitali ed interessi, le somme derivanti da recuperi ed estinzioni anticipate nonché gli interessi maturati sulle temporanee giacenze della gestione. Una quota pari a 1,50 punti percentuali degli interessi relativi ai finanziamenti concessi è attribuita alle società finanziarie a titolo di commissione onnicomprensiva. La parte di interesse eccedente va ad incrementare le disponibilità del fondo di rotazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società finanziarie trasmettono all'Agenzia il rendiconto della gestione dei fondi di rotazione relativa all'anno precedente, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta in tale anno. Copia del rendiconto e della relazione sono inviate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le eventuali perdite sulle operazioni di assistenza finanziaria di cui al presente decreto sono a intero carico del bilancio della società finanziaria interessata.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MISASI

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5559

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 novembre 1989.

Ricognizione delle spese e dell'impegno finanziario complessivo occorsi per gli interventi a favore delle popolazioni armene con imputazione a carico del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 1827/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che, a seguito del catastrofico evento verificatosi in Armenia il 7 dicembre 1988, il Governo italiano, recependo lo slancio solidaristico proveniente da ogni parte del Paese nei confronti di quelle popolazioni così duramente colpite, ha ritenuto di dover effettuare in quelle zone un intervento che soddisfacesse le esigenze più avvertite di quelle popolazioni e dalle stesse richiesto;

Preso atto delle determinazioni assunte in sede di riunione avvenuta in data 8 dicembre 1988 presso il Dipartimento della protezione civile, nella quale il comitato operativo per le emergenze (EMERCOM), allargato anche alla rappresentanza del Ministero degli affari esteri per la necessaria intesa sugli interventi da effettuare ai sensi del citato art. 1 della legge n. 120/1987, ha messo a punto i primi interventi di emergenza per le popolazioni armene, disponendo l'invio di uomini, materiali e mezzi delle diverse amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi in data 14 dicembre 1988 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata esaminata e messa a punto una ipotesi di iniziativa consistente nell'invio e messa in opera di moduli abitativi di pronto intervento per complessivi 800 posti letto, e che per tale iniziativa, ritenuta la più opportuna, si segnalava dalla stessa Presidenza del Consiglio, con nota del 30 dicembre 1988, n. S.G. 1/522, l'estrema urgenza di pervenire a concreti interventi.

Considerato che per i medesimi fini di solidarietà ed assistenza alla popolazione armena, sopra evidenziati, si è reso, altresì, indispensabile l'immediato invio di un ospedale da campo, di cui si è disposto con ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1989, nonché l'utilizzo dell'opera di soccorso ed assistenza dell'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo, di cui si è disposto, con ordinanza n. 1709/FPC del 5 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1989, oltre che l'invio di arredi per i moduli abitativi e di ogni altro materiale di facile consumo ed il coordinamento di personale e mezzi di diverse amministrazioni dello Stato e di volontariato, a fronte dei quali si rende necessaria una imputazione presuntiva a carico del «Fondo per la protezione civile», essendo tuttora in corso di definizione da parte dei competenti servizi l'individuazione del relativo onere;

Tenuto conto della collaborazione prestata dalla Croce rossa italiana, che ha rappresentato con nota n. 18811 del 4 marzo 1989 di aver sostenuto, per la fornitura del richiesto materiale sanitario, trasfusionale e di casermaggio utilizzato nell'opera di soccorso alle popolazioni armene, una spesa pari a L. 353.713.625;

Preso atto della disponibilità espressa nel corso delle riunioni tenute presso il Dipartimento della protezione civile dal gruppo IRI-ITALSTAT di assumere a proprio carico parte della spesa relativa al trasporto, urbanizzazione e montaggio dei moduli abitativi tramite la società Edil-Pro del proprio gruppo, con solo parziale contributo a carico della Protezione civile;

Considerato che per le spese sostenute a carico del Fondo per la protezione civile per le attività di soccorso ed assistenza al popolo armeno si è tenuto conto dei versamenti effettuati dai comuni, enti locali e privati, in attuazione all'ordinanza n. 1620/FPC del 12 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1988;

Ravvisata la necessità di porre in essere un provvedimento normativo che, nell'individuare le spese sostenute per la complessa operazione di solidarietà ed assistenza alla popolazione armena, provveda ad una esatta ricognizione di dette spese e definisca, pertanto, l'impegno finanziario complessivo della predetta operazione da porre a carico del «Fondo per la protezione civile»;

Ritenuto altresì necessario autorizzare dalle scritture contabili, lo scarico dei materiali inviati in Armenia, l'utilizzo delle somme versate dai comuni, enti locali e privati a favore della popolazione armena ed affluiti al «Fondo per la protezione civile», nonché il rimborso alle altre amministrazioni dello Stato ed enti partecipanti a tali operazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le spese sostenute per l'intervento del Governo italiano a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal grave sisma del 7 dicembre 1988, così come specificate nei successivi articoli, sono poste a carico del «Fondo per la protezione civile».

Art. 2.

Per le spese relative al personale e mezzi direttamente sostenute dal Dipartimento della protezione civile o dalle diverse amministrazioni dello Stato ed enti vari coordinati

nell'attività di soccorso, per la fornitura di materiali ed arredi, ivi compresi i generi di primo soccorso, per le strutture abitative e di servizio non comprese nel successivo art. 3, nonché per le spese relative alle operazioni ed altre modalità di consegna dell'insediamento abitativo alle autorità sovietiche, è individuato un onere presunto nella misura di L. 7.500.000.000, quale emerge dalle spese sostenute e preventivate dai competenti servizi del Dipartimento.

I relativi rimborsi e/o pagamenti saranno effettuati sulla base di idonea documentazione verificata dai competenti servizi.

Art. 3.

Per le spese sostenute dalla Croce rossa italiana relative all'invio in Armenia degli operatori e del materiale trasfusionale, sanitario, medicinale e di casermaggio, indicati nelle premesse, è erogato alla stessa, a titolo di rimborso, la somma di L. 353.713.625, sulla base di idonea documentazione verificata dal servizio emergenze.

Art. 4.

È autorizzato lo scarico dalle scritture contabili dei materiali inviati in Armenia per l'operazione indicata nelle premesse e non recuperati.

Art. 5.

Le somme di cui all'ordinanza n. 1620/FPC del 12 dicembre 1988, citata in premessa, vengono introitate al Fondo per la protezione civile, in aumento allo stanziamento dello stesso e destinate al pagamento delle spese sostenute per le attività di assistenza e soccorso al popolo armeno.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il contributo da accordare alla società Edil-Pro quale parziale rimborso delle spese concernenti l'urbanizzazione, il trasporto, il montaggio e l'eventuale acquisto di materiale.

Art. 7.

L'onere presunto di cui alla presente ordinanza, valutato in L. 7.854.000.000 ivi compresi gli impegni già assunti eccetto quelli di cui alle ordinanze in premessa, è posto a carico del «Fondo per la protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 17 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 257 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria clinica.

Scuola di specializzazione in ingegneria clinica

Art. 258. — È istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso l'Università di Trieste.

La scuola ha sede presso l'Università di Trieste, dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo dell'ingegneria clinica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria clinica.

Art. 259. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un massimo di sedici specializzandi.

Art. 260. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria e medicina, il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica e il dipartimento di energetica.

Art. 261. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei C.d.L. in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 262. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Obbligatorie (8):

1) elementi di fisiopatologia umana;

2) biomateriali, organi artificiali e protesi;

3) strumentazione biomedica I;

4) strumentazione biomedica II;

5) informatica clinica;

6) elaborazione di dati e immagini di interesse clinico;

7) organizzazione e gestione sanitaria;

8) sicurezza e prevenzione nell'ambiente ospedaliero.

Facoltative (2):

9) cellule e tessuti;

10) impianti ospedalieri;

11) costruzioni biomeccaniche;

12) sistemi di terapia per la sopravvivenza;

13) biosistemi;

14) modelli di sistemi fisiologici;

15) biomeccanica;

16) automazione del laboratorio di emodinamica;

17) sistemi per la ventilazione artificiale;

18) bioingegneria;

19) elettronica biomedica;

20) radiazioni e biosistemi;

21) statistica sanitaria;

22) statistica medica;

23) applicazioni biomediche speciali;

24) bioenergetica;

25) termocinetica biomedica;

26) calcolatori elettronici;

27) controlli automatici;

28) elettronica applicata.

Lo specializzando è tenuto a frequentare i primi otto insegnamenti del precedente elenco, nonché due a scelta tra quelli indicati con il numero da 9) a 28) ed attivati dal consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 9) e 11). Le altre materie si intendono nel secondo anno. Nel secondo anno è pure previsto il tirocinio obbligatorio di almeno duecento ore, di cui al punto 6).

Art. 263. — Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite o seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola.

Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di tirocinio pratico di almeno duecento ore/anno presso presìdi sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola, secondo modalità dallo stesso fissate e pubblicate sul manifesto degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 17 ottobre 1989

Il rettore

89A5563

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO 20 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «consulenti del lavoro»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «consulenti del lavoro»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro

Art. 184. — Presso l'Università degli studi di Siena è istituita la scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato nel settore specifico di «consulente del lavoro».

Art. 185. — Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria. Ciascun anno di corso prevede non meno di cinquecento ore di attività didattiche, di cui il 50% per insegnamenti teorici ed il 50% per attività pratiche e guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta studenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 186. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di «giurisprudenza» di «scienze economiche e bancarie» e di «medicina e chirurgia». Insegnamenti omologhi possono essere mutuati da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 187. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto del lavoro;
«legislazione sociale» e «diritto della previdenza sociale» (o annuale o due semestrali);
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (semestrale).

2° Anno:

diritto sindacale;
elementi di ragioneria;
diritto comunitario (semestrale);
diritto amministrativo del lavoro (semestrale);
tecnica e gestione della contrattazione collettiva (semestrale);
sociologia del lavoro (semestrale).

3° Anno:

diritto tributario;
diritto penale del lavoro (semestrale);
diritto processuale del lavoro (semestrale);
diritto commerciale;
disciplina del lavoro autonomo e delle libere professioni (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 188. — Gli esami di profitto di corsi annuali e semestrali sono sostenuti al termine di ogni anno o di ogni semestre per tutte le materie prescritte.

Per essere ammessi al secondo anno gli studenti devono aver superato tutti gli esami del primo anno.

Art. 189. — Le attività pratiche guidate comprendono lo svolgimento di un tirocinio consistente in un praticantato, in esercitazioni professionali ed in visite guidate ad uffici ed enti connessi con lo svolgimento delle professioni di consulente del lavoro.

La frequenza del tirocinio professionale è obbligatoria. Il tirocinio (praticantato) che ha la durata di due anni, si svolge nel secondo e nel terzo anno di corso, sotto la guida di un docente ed è sottoposto a verifiche e valutazioni da parte del docente stesso.

Art. 190. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario, suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 20 ottobre 1989

Il rettore: BERLINGUER

89A5562

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni agli articoli da 635 a 639 dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cd in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 29 settembre 1986 e 14 dicembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 18 novembre 1986 e 31 gennaio 1989; del senato accademico in data 15 dicembre 1986 e 9 febbraio 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 29 ottobre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 635 a 639, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Dopo l'art. 634, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 635. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini.

La scuola prevede l'unico indirizzo fondamentale di medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni nell'unico fondamentale indirizzo.

Art. 636. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 637. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 638. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 639. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense
g) tossicologia forense.

Art. 640. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense.

Art. 641. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica . . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . » 25

Diagnostica medico-legale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medico-legale » 50
tanatologia medico-legale . . . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . . . » 25

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale I . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica . . . . . ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali . . . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . . . » 50

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale II . . . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina legale civilistica e canonistica . . . . . ore 100
medicina legale militare . . . . . » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . . » 100
emogenetica forense . . . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
medicina del lavoro . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):
deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
pensionistica privilegiata . . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . . » 80
medicina sociale . . . . . » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):
psicopatologia forense . . . . . » 50
criminologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 642. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dell'obitorio e sale anatomiche, dei laboratori di tossicologia, istologia ed ematologia, del laboratorio di criminalistica e degli ambulatori clinici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5591

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni agli articoli da 744 a 749 dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985; del senato accademico in data 23 settembre 1985 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 744 a 749, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.

Dopo l'art. 743, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 744. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 745. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 746. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 747. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 748. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 749. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia, ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria ed informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

radioterapia;

trattamento pre e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini;

patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 750. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	ore	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzione di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace.	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago.	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica e di chirurgia generale, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5537

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 15 novembre 1989.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1989-90.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 35;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, modificato dal regolamento CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1989-90, e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 22 settembre 1989;

Visto il regolamento CEE n. 2484/89 del 14 agosto 1989, allegato 1, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi;

Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 15 novembre 1989;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1989-90, devono presentare offerta di vendita secondo le modalit' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodott della distillazione:

- alcole neutro: con gradazione alcolica non inferior a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato de regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;
- alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92° diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti dell distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base a offerta scritta del distillatore contenente le seguent indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditt venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legal rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87;

c) dichiarazione da cui risulti che il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita del prodotto offerta in vendita;

d) prospetto riassuntivo delle fatture dal quale risultino, per ciascun produttore obbligato, la quantità ceduta, la gradazione alcolica, il corrispondente montegradi, nonché il prezzo di acquisto e l'I.V.A.;

e) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

h) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1990, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 22 settembre 1989, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente ufficio per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.547,52 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.363,16 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente, sono di L. 1.608,96 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidata alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.608,96 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dell'art. 11, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3105/88, modificato dal regolamento CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989.

La prova del pagamento dell'acconto o del saldo del prezzo di acquisto dei sottoprodotti della vinificazione o del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A., nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88, mediante la presentazione delle fatture accompagnate dalle relative dichiarazioni dei venditori attestanti che il pagamento dell'acconto o del saldo è avvenuto nei termini indicati all'art. 10 dello stesso regolamento.

Le firme dei produttori dichiaranti devono essere autenticate nelle forme di legge nel caso in cui il volume dei vini e degli altri prodotti assoggettati al regime di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 sia superiore ai 300 ettolitri, ovvero, l'importo delle singole fatture sia superiore a L. 500.000.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Presidente: MANNINO

89A5590

DELIBERAZIONE 15 novembre 1989.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1989-90.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alle distillazioni dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, in particolare l'art. 13;

Visto il regolamento CEE n. 2484 del 14 agosto 1989, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli importi degli aiuti applicabili alla misura di intervento di cui trattasi per la campagna 1989-1990;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 19 del 9 ottobre 1989;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 15 novembre 1989;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1989-1990, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.);

f) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1990 corredata dei seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 19 del 9 ottobre 1989, dal quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della denuncia di produzione per la campagna 1989-1990;

e) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione;

f) fatture relative alla cessione del vino, in cui siano indicati la quantità di vino ceduta, la gradazione alcolica ed il corrispondente montegradi.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono L. 2.949,76 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e L. 2.765,40 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e pertanto sono di L. 1.608,96 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5 per l'importo di L. 1.608,96 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista all'art. 11, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1989, modificato dal regolamento CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88 mediante la presentazione delle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento di tale prezzo è avvenuto entro il termine indicato all'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Le firme dei produttori dichiaranti devono essere autenticate secondo le norme vigenti.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Presidente: MANNINO

89A5589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 5

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge:

certificato nominativo dei B.T.P. 12% 1° aprile 1990, n. 4240, di nominali L. 700.000, intestato all'asilo infantile dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo in Diso (Lecce).

89A5573

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale n. 9 di scadenza 1° aprile 1989 di nominali L. 228.000 relativo al B.T.P. 12% 1° aprile 1990, n. 3402, di capitale nominale L. 3.800.000, intestato alla Banca popolare di Novara, con sede in Novara.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento dell'interesse maturato sul tagliando predetto.

89A5574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lenvle moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Arezzo):
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e unità nazionali:
periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cantoni finiture tessili*, con sede in Milano e unità di Saronno e Fagnano Olona (Varese):
periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova chimica ferrandina*, già *Chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera).
periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Uniroyal Manuli Rubber*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:
periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, fraz. Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, fraz. Castelnuovo (Perugia):
periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 settembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Italtractor meccanica* ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e limitatamente allo stabilimento di Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 2 ottobre 1988 al 13 ottobre 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 14 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia).
periodo: dal 14 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ellesse* con sede in Ellera Umbra Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra - Corciano (Perugia):
periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 31 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 1° dicembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fabbricazioni nucleari*, con sede in Milano e stabilimento di Bosco Marengo (Alessandria):

periodo: dal 27 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. F.lli Averna*, con sede in Caltanissetta e stabilimento di Caltanissetta:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 1° aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

16) *Soc. Fratelli Bernardini*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 14 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 14 gennaio 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *Ditta O.ME.SA. - Officine meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta O.ME.SA. - Officine meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 24 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. La Cosentina*, con sede in Salerno e stabilimento di Botricello (Catanzaro):

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto, fraz. Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 16 febbraio 1989- CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Junior Jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Primavera*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 15 maggio 1989 all'11 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Calzaturificio Maylander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 3 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 9 marzo 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Cooperativa marmi sud*, con sede in Valderice (Trapani) e stabilimento di Valderice (Trapani):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 settembre 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Ditta Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 agosto 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 agosto 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 27 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Pertusola sud*, con sede in Roma e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 19 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. PE.CA.P. Sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Morbidelli*, con sede in Pesaro e stabilimento di Pesaro:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. C.M.P. Trend*, con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Later sistem* con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 10 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Golden River Sabbatini Mario di Lenti Anna vedova Sabbatini*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 marzo 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Ital-legno*, con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. I.ME.S. - Industrie meridionali serramenti*, con sede in Noci (Bari) e stabilimento di Noci (Bari):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.C.A.I. - Industria commercio autoveicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Marco confezioni*, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Olin divisione Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Olin divisione Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 dicembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari* già *I.C.A.L.*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 13 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Armando Curcio editore*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Monterotondo (Roma):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. Pietro Certano & C.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 13 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Soc. Pietro Certano & C.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 13 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 13 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino, stabilimento di Torino e unità nazionali:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Garbieri*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Wamar*, già *Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1989, n. 10622/4.

9) *S.p.a. Wamar*, già *Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1989, n. 10622/5.

10) *S.r.l. C.S.E. - Centro servizi ecologici*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. C.S.E. - Centro servizi ecologici*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 3 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Tuttobocce Italy*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 24 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 25 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Soc. Insa di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. CA.RA.UTO.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Smit impianti industriali*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Cementifera Fibronit*, dal 3 dicembre 1988 *Italcementi S.p.a.*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 3 dicembre 1988 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
Solo per i lavoratori ex dipendenti S.p.a. Cementifera Fibronit.

17) *Ditta Tarzia Michele*, con sede in Candiolo (Torino) e stabilimento di Candiolo (Torino):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Moore Paragon Italiana*, con sede in Ceranesi (Genova) e stabilimenti di Ceranesi (Genova) e Silvano d'Orba (Alessandria):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Intermarine*, con sede in Roma e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Edizioni flash*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 13 agosto 1989 al 14 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 14 gennaio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cantieri navali Alto Tirreno*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 25 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Kernel*, con sede in Imperia e stabilimento di Chiusanino/Chiusavecchia (Imperia):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Romix bitumi*, con sede in Follo (La Spezia) e stabilimento di Follo (La Spezia):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Paramatti vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimento di Greggio (Vercelli):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Paramatti vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimento di Greggio (Vercelli):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Paramatti vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimento di Greggio (Vercelli):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 21 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Industria eternit Casale Monferrato*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria) soli uffici e magazzini di Torino:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 4 giugno 1989 (ultima proroga):
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 4 giugno 1986 - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Belleli* ora *Belleli industrie meccaniche S.r.l.*, con sede in Mantova e stabilimento di Taranto e cantiere porto molo ovest di Taranto:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 28 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 28 novembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Arca retrovisori*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 20 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 23 gennaio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Electric impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Soffieria meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Manifattura di Strambino*, con sede in Strambino (Torino) e stabilimento di Strambino (Torino):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Oerlikon italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

15) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Zinken international*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Elios Vantini general import export*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 24 giugno 1986 - CIPI 6 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Elios Vantini general import export*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 24 giugno 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Elios Vantini general import export*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 24 giugno 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede in Marghera (Venezia) e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Amideria Chiozza*, con sede in Perteole di Ruda (Udine) e stabilimento di Perteole di Ruda (Udine):

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. F.AR.ME.T.*, con sede in Lardaro (Trento) e stabilimento di Lardaro (Trento):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 5 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Ospedaletto (Trento) e stabilimento di Ospedaletto (Trento):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 5 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. F.lli Zilli*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 14 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I.M.G. - Industria materiali grafici*, con sede in Dolcè, fraz. Volargne (Verona) e stabilimento di Dolcè, fraz. Volargne (Verona):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Industria refrattari ed affini di Rosa Elvira & C.*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Schio (Vicenza):

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A5568

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 novembre 1989, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Crema (Cremona), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 16 novembre 1989 in applicazione degli articoli 33 del testo unico delle Casse rurali ed artigiane e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il rag. Aldo Piseddu è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

89A5611

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della Tecneco - Società cooperativa a r.l., in Pordenone

Con deliberazione n. 5272 del 3 novembre 1989, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, della cooperativa «Tecneco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 14 febbraio 1987 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Leri Pegolo con studio in Pordenone, via Vallona, 1.

89A5577

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892850) L. 1.000